

assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.

3. I livelli essenziali delle prestazioni socioassistenziali per le persone non autosufficienti e i relativi parametri sono definiti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei principi e criteri di cui agli articoli 14, 15 e 16 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

4. Le prestazioni garantite dai livelli essenziali di assistenza sociale per le persone non autosufficienti non sono sostitutive di quelle sanitarie e sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza integrata sociosanitaria, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2002.

ART. 21-ter. (*Finalità del Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti*). — 1. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, di cura e di riabilitazione delle patologie acute e croniche da cui possa derivare una condizione di non autosufficienza permanente, il Fondo è destinato alle seguenti finalità:

a) erogare l'indennità di accompagnamento e di comunicazione di cui alle leggi 11 febbraio 1980, n. 18, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e al decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, come diritto soggettivo a titolo della minorazione;

b) potenziare la rete dei servizi e erogare le prestazioni assistenziali attraverso la realizzazione di progetti individuali per le persone non autosufficienti, di cui agli articoli 14 e 15 della legge 8 novembre 2000 n. 328;

c) erogare titoli per la fruizione di prestazioni sociali ed assegni di cura commisurati alla gravità del bisogno, nell'ambito di quanto stabilito nel programma di assistenza definito in sede distrettuale, allo

scopo di garantire assistenza e sostegno ai soggetti non autosufficienti e migliorare la vita di relazione e la comunicazione, di cui agli articoli 16 e 17 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

d) erogare le risorse necessarie al pagamento della quota sociale a carico dell'utente in caso di ricovero in una residenza sanitaria assistita o in strutture similari anche a carattere diurno.

ART. 21-quater. (*Funzionamento del Fondo*). — 1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo di cui all'articolo 21-bis sulla base di indicatori — stabiliti nel medesimo decreto — riferiti alla percentuale di persone non autosufficienti sulla popolazione di riferimento e ad indicatori demografici e socio-economici.

2. Nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di solidarietà sociale e al fine di tutelare le posizioni soggettive e rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti, con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono determinati:

a) i criteri per l'individuazione e l'accertamento della non autosufficienza da parte delle Commissioni mediche di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sulla base dei criteri previsti dalla classificazione internazionale ICF dell'Organizzazione Mondiale della Sanità;

b) le modalità di gestione del Fondo e la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni economiche e di natura assistenziale;

c) le modalità e le procedure attraverso le quali, nell'ambito del distretto socio-sanitario, di cui all'articolo 3-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'ari. 3, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, devono essere valutati il bisogno assistenziale e le prestazioni da erogare a favore della persona non autosufficiente;

d) le modalità di controllo e di verifica della qualità delle prestazioni erogate e delle spese sostenute dalle famiglie, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni socioassistenziali di cui al comma 3 dell'articolo 21-*bis*.

ART. 21-*quinquies*. (*Dotazione del Fondo*). — 1. Il Fondo di cui all'articolo 1 ha una dotazione annuale costituita:

a) dal gettito dell'addizionale istituita dall'articolo 21-*sexies*;

b) dalle risorse destinate all'erogazione dell'indennità di accompagnamento e di comunicazione di cui alle leggi 11 febbraio 1980, n. 18, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e al decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509.

ART. 21-*sexies*. (*Addizionale per il sostegno alla non autosufficienza*). — 1. Agli oneri di cui agli articoli 21-*bis*, 21-*ter*, 21-*quater*, 21-*quinquies*, si provvede mediante l'istituzione di un'imposta addizionale per il sostegno alla non autosufficienza sui redditi delle persone fisiche e giuridiche, secondo i seguenti criteri:

a) previsione, per l'IRPEF, di un'esenzione dall'imposizione addizionale per i redditi medio-bassi, da individuare anche in funzione della soglia di povertà;

b) la misura dell'addizionale per l'IRPEF, è determinata, limitatamente agli anni 2004 e 2005, applicando all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 11 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, di cui all'articolo 91 del Testo unico delle imposte sui redditi

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, un incremento medio dello 0,75 per cento. Tale incremento dovrà essere graduato in modo differenziato, in relazione ai diversi scaglioni di reddito di cui all'articolo 11 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c) la misura dell'addizionale, a decorrere dall'anno 2006, è determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le Regioni possono prevedere addizionali regionali aggiuntive all'addizionale di cui al comma 1, nella misura massima dello 0,5 per cento, per le finalità di cui all'articolo 21-*ter*.

*21. 09. (ex 21. 9.) Zanotti, Morgando, Benvenuto, Agostini, Villetti, Bogi, Bolognesi, Giacco, Labate, Lucà, Pistone, Delbono, Violante, Nicola Rossi, Innocenti, Montecchi, Ruzzante, Magnolfi, Calzolaio, Buemi, Intini, Villetti.

Dopo l'articolo 21 aggiungere i seguenti:

ART. 21-*bis*. (*Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti*). — 1. In attuazione dei principi di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di incrementare il sistema di protezione sociale di cura per le persone non autosufficienti è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti, di seguito denominato « Fondo ».

2. Ai fini del presente articolo sono considerate non autosufficienti le persone che, per una minorazione singola o plurima abbiano subito una riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.

3. I livelli essenziali delle prestazioni socioassistenziali per le persone non autosufficienti e i relativi parametri sono definiti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei principi e criteri di cui agli articoli 14, 15 e 16 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

4. Le prestazioni garantite dai livelli essenziali di assistenza sociale per le persone non autosufficienti non sono sostitutive di quelle sanitarie e sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza integrata sociosanitaria, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2002.

ART. 21-ter. (Finalità del Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti). — 1. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, di cura e di riabilitazione delle patologie acute e croniche da cui possa derivare una condizione di non autosufficienza permanente, il Fondo è destinato alle seguenti finalità:

a) erogare l'indennità di accompagnamento e di comunicazione di cui alle leggi 11 febbraio 1980, n. 18, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e al decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, come diritto soggettivo a titolo della minorazione;

b) potenziare la rete dei servizi e erogare le prestazioni assistenziali attraverso la realizzazione di progetti individuali per le persone non autosufficienti, di cui agli articoli 14 e 15 della legge 8 novembre 2000 n. 328;

c) erogare titoli per la fruizione di prestazioni sociali ed assegni di cura commisurati alla gravità del bisogno, nell'ambito di quanto stabilito nel programma di assistenza definito in sede distrettuale, allo scopo di garantire assistenza e sostegno ai soggetti non autosufficienti e migliorare la

vita di relazione e la comunicazione, di cui agli articoli 16 e 17 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

d) erogare le risorse necessarie al pagamento della quota sociale a carico dell'utente in caso di ricovero in una residenza sanitaria assistita o in strutture similari anche a carattere diurno.

ART. 21-quater. (Funzionamento del Fondo). — 1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo di cui all'articolo 21-bis sulla base di indicatori — stabiliti nel medesimo decreto — riferiti alla percentuale di persone non autosufficienti sulla popolazione di riferimento e ad indicatori demografici e socio-economici.

2. Nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di solidarietà sociale e al fine di tutelare le posizioni soggettive e rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti, con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono determinati:

a) i criteri per l'individuazione e l'accertamento della non autosufficienza da parte delle Commissioni mediche di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sulla base dei criteri previsti dalla classificazione internazionale ICF dell'Organizzazione Mondiale della Sanità;

b) le modalità di gestione del Fondo e la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni economiche e di natura assistenziale;

c) le modalità e le procedure attraverso le quali, nell'ambito del distretto socio-sanitario, di cui all'articolo 3-quater

del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'ari. 3, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, devono essere valutati il bisogno assistenziale e le prestazioni da erogare a favore della persona non autosufficiente;

d) le modalità di controllo e di verifica della qualità delle prestazioni erogate e delle spese sostenute dalle famiglie, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni socioassistenziali di cui al comma 3 dell'articolo 21-bis.

ART. 21-quinquies. (Dotazione del Fondo). — 1. Il Fondo di cui all'articolo 1 ha una dotazione annuale costituita:

a) dal gettito dell'addizionale istituita dall'articolo 21-sexies;

b) dalle risorse destinate all'erogazione dell'indennità di accompagnamento e di comunicazione di cui alle leggi 11 febbraio 1980, n. 18, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e al decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509.

ART. 21-sexies. (Addizionale per il sostegno alla non autosufficienza). — 1. Agli oneri di cui agli articoli 21-bis, 21-ter, 21-quater, 21-quinquies, si provvede mediante l'istituzione di un'imposta addizionale per il sostegno alla non autosufficienza sui redditi delle persone fisiche e giuridiche, secondo i seguenti criteri:

a) previsione, per l'IRPEF, di un'esenzione dall'imposizione addizionale per i redditi medio-bassi, da individuare anche in funzione della soglia di povertà;

b) la misura dell'addizionale per l'IRPEF, è determinata, limitatamente agli anni 2004 e 2005, applicando all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 11 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, di cui all'articolo 91 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, un

incremento medio dello 0,75 per cento. Tale incremento dovrà essere graduato in modo differenziato, in relazione ai diversi scaglioni di reddito di cui all'articolo 11 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c) la misura dell'addizionale, a decorrere dall'anno 2006, è determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le Regioni possono prevedere addizionali regionali aggiuntive all'addizionale di cui al comma 1, nella misura massima dello 0,5 per cento, per le finalità di cui all'articolo 21-ter.

*21. 016. (ex 21. 9.) Bindi, Battaglia, Turco, Maura Cossutta, Zanella, Squeglia, Lettieri, Mosella, Mantini.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis. — 1. Dopo il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente: « Sono inoltre deducibili, entro un limite globale massimo pari al 10 per cento del fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e comunque fino all'importo di 2.500 euro per singolo soggetto beneficiario, le spese per l'aiuto personale e per l'aiuto domestico familiare, finalizzate a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio dei soggetti affetti da grave e permanente invalidità o menomazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2005, e per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, una quota pari al 10 per cento del fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive

modificazioni, è destinata alla copertura degli oneri dovuti all'attuazione delle disposizioni di cui al terzo periodo del comma 2, dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

21. 018. (ex 21. 029.) Castellani.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis. (*Rivalutazione dell'indennità di comunicazione sordomuti*). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 l'indennità di comunicazione di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988 n. 508 e successive modificazioni, concessa ai sordomuti come definiti nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è aumentata dell'importo di 164,34 euro per dodici mensilità.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Legge n. 328/2000 — Fondo per le politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 73.000;
2006: — 73.000;
2007: — 73.000.

21. 010. (ex 21. 014.) Moroni, Duilio.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis. 1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, è sostituito dal seguente: « 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'indennità di comunicazione concessa ai sordomuti come definiti nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è aumentata dell'importo di 142,99 euro per dodici mensilità, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. »

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, voce: Ministero dell'Economia e

delle Finanze Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997 n. 59 articolo 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 — Agenzia delle Entrate — cap.3890, 3891 6.2.3.4 — Agenzia delle Entrate cap.7775)

2005: — 69.000;
2006: — 69.000;
2007: — 69.000.

21. 011. (ex 21. 026.) Volontè, Peretti, Liotta, Romano, Duilio, Battaglia, Benvenuto, Giacco.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 è aumentato di euro 50 per l'anno 2005, di euro 50 per l'anno 2006 e di euro 55 per l'anno 2007 l'importo dell'indennità speciale a favore dei ciechi ventesimalisti di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2005: — 3.000;
2006: — 3.000;
2007: — 3.000.

21. 012. (ex 21. 052.) Turco, Giacco, Battaglia.

(A.C. 5310-bis — Sezione 5)

ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 25.

(Attività in materia ambientale e culturale).

(I commi dall'1 all'8 sono stati stralciati).

9. Per l'anno finanziario 2005 e successivi, il Ministro dell'economia e delle

finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, è autorizzato a provvedere con propri decreti alla riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, delle somme da versare in entrata per revoche ed economie dei finanziamenti di cui alla legge 8 ottobre 1997, n. 344, adottate con provvedimento del Ministero competente, e con lo stesso destinate alla realizzazione di interventi finalizzati allo stesso progetto strategico inseriti negli accordi di programma quadro da stipulare con le regioni territorialmente interessate.

9-bis. Al fine di garantire la prosecuzione delle iniziative di sostegno allo sviluppo economico già adottate e per il completamento delle dotazioni infrastrutturali già programmate, è autorizzata la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 52, comma 59, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dall'articolo 3, comma 2-ter, secondo periodo, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, nei limiti delle risorse finanziarie per tali finalità rispettivamente appostate e disponibili, che a tale fine vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate negli anni successivi, fino al completamento delle iniziative contemplate nelle citate disposizioni di legge.

(Il comma 10 è stato stralciato).

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 25.

(Attività in materia ambientale e culturale).

Al comma 9, dopo le parole: con propri decreti, *aggiungere le seguenti:* previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti.

25. 1. (ex 25. 47.) Russo Spena, Giordano, Vendola.

Al comma 9, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Al fine di incentivare nell'ambito urbano e suburbano l'utilizzazione di autoveicoli e sistemi a propulsione elettrica, sono concesse alle aziende pubbliche e private concessionarie o esercenti il trasporto pubblico di persone delle agevolazioni tariffarie sui prezzi praticati dagli enti erogatori di energia elettrica, sotto forma di rimborso nel limite di 20 milioni di euro in regime d'anno. La misura delle agevolazioni è annualmente determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente. L'importo delle agevolazioni è rimborsato ai soggetti interessati a carico del bilancio dello Stato.

Conseguentemente all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 20.000;

2006: - 20.000;

2007: - 20.000.

25. 2. (ex 25. 54.) Gianfranco Conte.

Dopo il comma 9-bis, aggiungere i seguenti:

9-ter. Al fine di incentivare nell'ambito urbano e suburbano l'utilizzazione di autoveicoli e sistemi a propulsione elettrica, sono concesse alle aziende pubbliche e private concessionarie o esercenti il trasporto pubblico di persone delle agevolazioni tariffarie sui prezzi praticati dagli enti erogatori di energia elettrica, sotto forma di rimborso annuale.

9-quater. La misura delle agevolazioni è annualmente determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. L'importo delle agevolazioni è rimborsato ai soggetti interessati a carico del bilancio dello Stato.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 15.000;

2006: - 15.000;

2007: - 15.000.

25. 3. (ex 25. 45.) Giudice, Verro, Zorzato.

Dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:

9-ter. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 31, comma 4, della legge 1° agosto 2002, n. 166, è autorizzata la spesa di 36 milioni di euro per l'anno 2005.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 36.000.

25. 4. (ex 25. 103.) Manzini.

Dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:

9-ter. Per gli interventi da realizzare in favore della sicurezza dei Trafori autostradali internazionali, ed in particolare per la realizzazione della galleria di servizio e sicurezza del Traforo del Gran San Bernardo, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da destinare, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, all'intervento stesso. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 1.150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2005, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, così come rifinanziata dall'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

25. 5. (ex 25. 40.) Collè, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.

Dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:

9-ter. All'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

1-bis. Sono esclusi dall'elenco delle opere strategiche di cui al comma 1 il progetto per la salvaguardia della laguna e della città di Venezia-Mose e l'attraversamento stabile dello stretto di Messina. Le maggiori risorse disponibili sono utilizzate, rispettivamente:

a) per il disinquinamento, il riequilibrio idraulico e morfologico della laguna, la manutenzione urbana della città storica e delle isole, la gestione e razionalizzazione del traffico acqueo e la rivitalizzazione socio-economica della città;

b) per l'ammodernamento e la ristrutturazione della rete idrica della Regione Sicilia e per il potenziamento, il raddoppio, l'elettrificazione e la riqualificazione della rete ferroviaria della Regione Sicilia.

1-ter. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, con propria delibera, aggiorna l'elenco delle opere strategiche di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443.

25. 6. (ex 25. 76.) Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scania, Mazzuca Poggiolini.

Dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:

9-ter. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 158, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, alla Regione Veneto è concesso un contributo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

Conseguentemente all'articolo 37, tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce Decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2 Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzia delle entrate)

(u.p.b. 6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - capp. 3890 e 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775), *apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 5.000;

2006: - 5.000.

25. 7. (ex 25. 64.) Stradiotto, Zorzato, Squeglia, Lettieri.

Dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:

9-ter. Per il raddoppio dell'intero tracciato, con priorità per la nuova galleria di valico, della linea ferroviaria Parma-La Spezia (Pontremolese), è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2005: - 150.000;

2006: - 150.000;

2007: - 150.000.

25. 8. (ex 25. 17.) Mazzarello.

Dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:

9-ter. Per il raddoppio dell'intero tracciato, con priorità per la nuova galleria di valico, della linea ferroviaria Parma-La Spezia (Pontremolese), è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro nell'anno 2005.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare la seguente variazione:

2005: - 80.000.

25. 9. (ex 25.19 e 25. 92.) Buffo.

Dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:

9-ter. Al fine di assicurare il completamento della viabilità laziale è assegnato uno stanziamento di 60 milioni di euro per l'anno 2005 e 60 milioni di euro per l'anno 2006 per il completamento della superstrada Civitavecchia-Viterbo.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2005: - 60.000;

2006: - 60.000.

25. 10. (ex * 25. 42. e 25. 20) Tidei.

Dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:

9-ter. Al fine di eliminare lo stato di pericolosità e di mettere definitivamente in sicurezza la strada statale Aurelia nel tratto Civitavecchia-Grosseto è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per il 2005, 50 milioni per il 2006 e 100 milioni di euro per il 2007.

Conseguentemente all'articolo 37. tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 50.000;

2006: - 50.000;

2007: - 100.000.

25. 11. (ex 25. 021.) Realacci, Squeglia, Lettieri.

Dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:

9-ter. Ai fini del finanziamento dell'intervento « Sistema di trasporto plurimodale dell'area dei Castelli Romani », previsto dalla delibera CIPE n. 121 del 2001 e già inserito nell'elenco delle grandi opere di interesse strategico, necessario per l'ammodernamento infrastrutturale del terri-

torio, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2005: - 24.000;

2006: - 24.000;

2007: - 24.000.

25. 12. (ex 25. 120.) Ruggia, Coluccini.

Dopo il comma 9-bis aggiungere il seguente:

9-ter. Per il finanziamento delle opere di interesse strategico nazionale denominate « accessibilità della Valtellina » è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 a favore della regione Lombardia.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 50.000;

2006: - 50.000;

2007: - 50.000.

25. 13. (ex 25. 13.) Parolo.

Dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:

9-ter. Per consentire l'inizio dei lavori relativi alla strada statale n. 38 previsti dalla delibera del CIPE del 21 dicembre 2001 n. 121 per l'accesso alla Valtellina, è autorizzato un contributo ventennale di 26 milioni di Euro, a favore dell'ANAS S.p.A., a decorrere dall'anno 2005. La Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata a intervenire a favore dell'ANAS ai sensi dell'articolo 47 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: apportare le seguenti variazioni:

2005: - 26.000;

2006: - 26.000;

2007: - 26.000.

25. 14. (ex 25. 116.) Scherini.

Dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:

9-ter. Per la prima fase di interventi di miglioramento del sistema di trasporto ferroviario sulla linea Chivasso-Aosta, previsto dall'accordo di programma quadro siglato il 30 giugno 2004 tra Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Regione Autonoma Valle d'Aosta e Società Rete ferroviaria italiana S.p.A., è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2005, di 5 milioni di euro per l'anno 2006 e di 6 milioni di euro per l'anno 2007, da assegnare allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 3.000;

2006: - 5.000;

2007: - 6.000.

25. 15. (ex 25. 39.) Collè, Brugger, Zeller, Detomas, Widmann.

Dopo il comma 9-bis aggiungere i seguenti:

9-ter. La richiesta di cambio di destinazione urbanistica delle aree o dei manufatti industriali interessati dai processi di delocalizzazione dell'intero processo produttivo, soprattutto quando essi comportino perdita di posti di lavoro, determina la cessazione del diritto acquisito

dall'impresa ad eventuali benefici concessi dallo Stato per il sostegno ed il miglioramento del processo produttivo medesimo.

9-quater. Qualora associazioni di categoria, imprese o consorzi, nell'ambito di accordi di settore stipulati con il Ministero delle attività produttive, stipulino protocolli per interventi di riqualificazione produttiva con imprese delle regioni obiettivo i e delle aree sottoutilizzate operanti nei settori tessile, calzaturiero e dei relativi accessori, il piano *marketing* per la commercializzazione nei mercati extracomunitari delle produzioni riqualificate possono ottenere dal Ministero finanziamenti pari al 75 per cento del totale della spesa del piano approvato.

9-quinquies. Le imprese italiane che hanno trasferito la propria attività all'estero in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge e che intendano reinvestire sul territorio nazionale, possono accedere alle agevolazioni e agli incentivi concessi alle imprese estere sulla base delle norme in materia di contratti di localizzazione.

25. 16. (ex 25. 119.) Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 9-bis aggiungere il seguente:

9-ter. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 27 della legge 1° agosto 2002, n. 166 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2005.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce Ministero dell'Interno, apportare la seguente variazione:

2005: — 10.000.

25. 17. (ex 25. 71. e 25. 115.) Vigni, Iannuzzi, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci.

Dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:

9-ter. I ribassi d'asta delle opere pubbliche inserite nella legge obiettivo sono finalizzati per opere infrastrutturali nelle regioni dell'obiettivo 1.

25. 18. (ex 25. 69.) Lisi.

Dopo il comma 9-bis, aggiungere i seguenti:

9-ter. Al fine di accelerare gli interventi per il riutilizzo delle acque reflue depurate di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185, è disposto lo stanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2005 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, da destinarsi alla realizzazione delle necessarie infrastrutture idriche di connessione.

9-quater. L'elenco delle opere da finanziare, di cui al precedente comma, approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e delle infrastrutture e sulla base dell'elenco predisposto dalle regioni ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185, è inserito nel « Programma nazionale degli interventi nel settore idrico ».

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 10.000;

2006: — 15.000;

2007: — 15.000.

25. 19. (ex 25. 78.) Lion, Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Pecoraro Scania.

Dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:

9-ter. La dotazione del Fondo per il risparmio idrico ed energetico di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2003, n. 268, è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 20.000;

2006: — 20.000;

2007: — 20.000.

25. 20. (ex 25. 77.) Lion, Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Pecoraio Scania, Mazzuca Poggiolini, Buemi, Villetti, Intini, Realacci, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:

9-ter. All'articolo 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono apportate le seguenti modifiche:

a) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

4-bis. Per i comuni individuati ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e comunque per quelli con popolazione fino a 3.000 abitanti, l'adesione al servizio idrico integrato è facoltativa. Ove il comune non aderisca, il nuovo soggetto gestore non subentra all'azienda speciale, all'ente o al consorzio pubblico esercente il servizio. Gli stessi comuni possono ritirare la propria adesione al servizio idrico integrato previo preavviso di sei mesi all'autorità d'ambito.

4-ter. Sulle gestioni di cui al comma 4-bis l'autorità d'ambito esercita funzioni di regolazione generale e di controllo, sulla base di un contratto di servizio.

b) all'articolo 10, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Sono comunque salve le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4-bis ».

25. 21. (ex 25. 109.) Zanetta, Blasi, Nicotra, Osvaldo Napoli, Arnoldi, Guido Giuseppe Rossi, Parolo, Caparini.

Dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:

9-ter. Il fondo per incentivare le misure e gli interventi di promozione dello sviluppo sostenibile di cui all'articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementato, per l'anno 2005, di 25 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 36, sostituire il comma 38 con il seguente:

38. A decorrere dall'esercizio finanziario 2004, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono predeterminati gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull'« orimulsion », nonché sulle emissioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo delle aliquote decorrenti dal 1° gennaio 2005, ai sensi dell'allegato 1 annesso alla legge 23 dicembre 1998, n. 448 del 2000, anche al fine di ottenere per l'anno 2005 un gettito aggiuntivo di almeno 500 milioni di euro.

25. 22. (ex 25. 95.) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion.

Dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:

9-ter. Al fondo di cui all'articolo 110 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono attribuiti stanziamenti pari a 40 milioni di euro per gli anni 2005, 2006 e 2007.

Conseguentemente, all'articolo 36, sostituire il comma 38 con il seguente:

38. A decorrere dall'esercizio finanziario 2005 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono predeterminati gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull'« orimulsion », nonché sulle emissioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *d*), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo delle aliquote decorrenti dal 1° gennaio 2005, ai sensi dell'allegato 1 annesso alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, anche al fine di ottenere per l'anno 2005 un gettito aggiuntivo di almeno 500 milioni di euro.

25. 23. (ex 25. 12 e 25. 96.) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion.

Dopo il comma 9-bis aggiungere il seguente:

9-ter. La dotazione del fondo di cui all'articolo 111 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2005 e di 30 milioni di euro per l'anno 2006. Almeno metà dell'incremento deve essere destinato al finanziamento di un *bonus* per l'installazione di sistemi solari termici per il riscaldamento dell'acqua a favore dei proprietari di abitazioni private.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 30.000;

2006: - 30.000.

25. 24. (ex 25. 46.) Buontempo, Realacci, Ruggeri.

Dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:

9-ter. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 2 della legge 1° giugno 2002, n. 120, « Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997 », è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce Ministero degli Affari Esteri, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 40.000;

2006: - 40.000;

2007: - 40.000.

25. 25. (ex 25. 94.) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion.

Dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:

9-ter. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 2 della legge 1° giugno 2002, n. 120, « Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997 », è autorizzata la spesa di 37 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce Ministero degli Affari Esteri, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 37.000;

2006: - 37.000;

2007: - 37.000.

25. 26. (ex 25. 41.) Realacci, Iannuzzi, Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Squeglia, Lettieri.

Dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:

9-ter. Per le finalità di cui alla legge 1° giugno 2002, n. 120, recante « Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997 », è autorizzata la spesa annua di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.

Conseguentemente:

all'articolo 36, dopo il comma 45 aggiungere il seguente:

45-bis. L'articolo 13 della e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

all'articolo 37, tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere la voce: Legge n. 183 del 1989: Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (settore n. 19) (4.2.3.4 - difesa del suolo cap. 7469), con i seguenti importi:

2004: + 100.000;

2005: + 100.000;

2006: + 100.000.

25. 28. (ex 25. 24.) Zanella, Pistone, De Franciscis, Villetti, Morgando, Russo Spena, Ventura, Sgobio, Mazzuca Poggiolini, Agostini, Duilio, Cusumano, Boato.

Dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:

9-ter. Per le finalità di cui alla legge 1° giugno 2002, n. 120, recante « Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997 », è autorizzata la spesa annua di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce Ministero degli Affari Esteri, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 10.000;

2006: - 10.000;

2007: - 10.000.

25. 27. (ex 25. 30.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 9-bis aggiungere il seguente:

9-ter. Al fine di promuovere lo sviluppo economico e per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni degli enti locali, è autorizzata la spesa di euro 170.000.000 per l'anno 2005, di euro 201.000.000 per l'anno 2006 e di euro 176.000.000 per l'anno 2007 per la concessione di contributi statali al finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali. Possono accedere ai contributi gli interventi realizzati dagli enti locali nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero dell'ambiente e per la tutela dei beni culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze individua con proprio decreto, entro i trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi e gli enti locali destinatari dei contributi e provvede all'erogazione delle risorse stanziare.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2005: - 170.000;

2006: - 201.000;

2007: - 176.000.

25. 29. (ex 25. 56.) Peretti, Liotta, Romano.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-bis (Misure per finanziare le opere di salvaguardia di Venezia e della sua laguna). - 1. L'articolo 80, comma 28, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, e l'articolo 23-quater del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, sono abrogati.

25. 01. (ex 25. 063. e 25. 11.) Vianello, Martella, Cazzaro, Ventura, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-bis. (Misure per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna). 1. L'autorizzazione di spesa, come limiti di impegno, di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005-2006-2007, prevista dalla deliberazione del CIPE del 29 settembre 2004 « Legge 443/2001. Primo programma delle opere strategiche. Progetto per la salvaguardia della laguna e della città di Venezia: sistema MOSE » è destinata ai Comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Tre Porti per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 6, primo comma, lettere a), b), c), d) della legge 29 novembre 1984, n. 798.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

ART. 37-bis.- 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 2 per cento.

25. 02. (ex 25. 064.) Vianello, Martella, Cazzaro, Ventura, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Visco.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-bis. (Limiti d'impegno). - 1. Per le finalità di cui all'articolo 3, primo comma, della legge 29 novembre 1984,

n. 798, all'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 295, e all'articolo 50, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266.

25. 03. (ex 25. 047.) Zorzato, Campa, Milanato.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-bis. (Limiti d'impegno). - 1. Per le finalità di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminate dall'articolo 4, comma 180, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266.

25. 04. (ex 25. 056.) Zorzato, Alberto Giorgetti, Peretti, Campa, Milanato, Zannettin, Orsini, Ferro, Fratta Pasini, Saia.

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

ART. 25-bis. (Limiti d'impegno). - 1. Per le finalità di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminate dall'articolo 4, comma 180, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166.

25. 05. (ex 25. 054). Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

ART. 25-bis. - 1. Per la realizzazione del sistema di telesorveglianza satellitare sull'Autostrada Salerno-Reggio Calabria sono stanziati 20 milioni di euro per l'anno 2005.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2005: - 20.000.

25. 06. (ex 25. 048.) Tocci, Minniti, Reallacci, Lettieri, Adduce.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-bis. (Modifica dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269). - 1. All'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

50-bis. Per l'anno 2005 viene erogato alle Regioni un contributo, pari a 100 milioni di euro, per il controllo satellitare del proprio territorio ai fini della prevenzione e della repressione del fenomeno dell'abusivismo edilizio. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, ripartisce tale somma tra le Regioni e le Province autonome.

Conseguentemente, all'articolo 37, Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2005: - 100.000.

25. 07. (ex 25. 08. e 25. 076.) Tocci, Magnolfi, Cialente, Pinotti, Pistone, Grignaffini, Martella, Buffo, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Sasso.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-bis.- 1. All'articolo 12, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, le parole: « il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare » sono sostituite dalle seguenti: « che pertanto sosterrà i costi derivanti dal mantenimento in efficienza dei beni suddetti e dal loro utilizzo secondo quanto stabilito nella convenzione e nel relativo disciplinare ».

2. All'articolo 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. La convenzione ed il relativo disciplinare potranno prevedere il trasferimento in cessione al soggetto gestore del servizio idrico integrato di altri beni inerenti la gestione del servizio. Per i beni trasferiti in concessione di cui al presente comma ed al comma precedente, potrà essere stabilito un canone di concessione.

2-bis. Ove gli enti locali concedenti abbiano in essere mutui contratti per la realizzazione delle opere trasferite in concessione, il canone terrà conto dell'importo delle rate residue di ammortamento dei mutui.

2-ter. Il pagamento dei canoni potrà essere effettuato da parte del gestore direttamente agli enti locali o all'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale (A.A.T.O.). Quest'ultima provvederà al trasferimento delle somme spettanti ai rispettivi enti locali, ed in questo caso le somme trasferite costituiranno mere movimentazioni finanziarie non soggette ad IVA. Per il soggetto gestore rappresenteranno costi per godimento beni di terzi e costituiranno pertanto componente nel calcolo della tariffa all'utenza ».

25. 08. (ex 25. 05.) Alberto Giorgetti, Bellotti, Cirielli, Arrighi.

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

ART. 25-bis. (Misure in favore del diritto universale all'acqua). - 1. Dopo l'articolo

25 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, è inserito il seguente:

ART. 25-*bis*. - Per le concessioni di acque minerali, in sostituzione del diritto proporzionale di cui all'articolo 25, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è istituito, a carico del concessionario, l'obbligo di corrispondere alla Stato e alla Regione interessata un canone annuo commisurato al quantitativo di acqua estratta, da determinare sulla base delle caratteristiche note del giacimento, delle modalità estrattive e del programma dei lavori. La misura del canone annuo è stabilita dal decreto di concessione.

Il 50 per cento del canone è destinato ad un apposito fondo di solidarietà presso la Presidenza del Consiglio ed è finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti ed interventi, in ambito nazionale e internazionale, atti a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia dell'accesso all'acqua a livello universale.

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in accordo con il Ministro degli Affari Esteri e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono indicate le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del Fondo di cui sopra. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a emanare regolamenti attuativi necessari.

***25. 09.** (ex * 25. 035. e * 25. 077) Nesi, Vendola, Di Gioia, Cento, Cima, Zannella, Giachetti.

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

ART. 25-*bis*. (*Misure in favore del diritto universale all'acqua*). 1. Dopo l'articolo 25 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, è inserito il seguente:

ART. 25-*bis*. - Per le concessioni di acque minerali, in sostituzione del diritto proporzionale di cui all'articolo 25, con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è istituito, a carico del concessionario, l'obbligo di corrispondere alla Stato e alla Regione interessata un canone annuo commisurato al quantitativo di acqua estratta, da determinare sulla base delle caratteristiche note del giacimento, delle modalità estrattive e del programma dei lavori. La misura del canone annuo è stabilita dal decreto di concessione.

Il 50 per cento del canone è destinato ad un apposito fondo di solidarietà presso la Presidenza del Consiglio ed è finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti ed interventi, in ambito nazionale e internazionale, atti a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia dell'accesso all'acqua a livello universale.

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in accordo con il Ministro degli Affari Esteri e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono indicate le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del Fondo di cui sopra. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a emanare regolamenti attuativi necessari.

***25. 010.** (ex * 25. 06.) Folena, Calzolaio, Ranieri, Spini, Cabras, Crucianelli, Fasino, Fumagalli, Melandri, Sereni, Vigni, Pistone.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-*bis*. - 1. Per ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico è istituito un contributo pari a 0,1 centesimi di euro, che va a confluire nel fondo di cui al comma 2.